



COMUNE DI SESTRI LEVANTE

Provincia di GENOVA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 12 DEL 24 Febbraio 2009

L'anno duemilanove, addì ventiquattro del mese di Febbraio, alle ore 21:00 nella sala consiliare, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta straordinaria e pubblica, di prima convocazione, per la trattazione del seguente oggetto:

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Sono presenti/assenti i seguenti Consiglieri:

N.	Componente	Pres.	N.	Componente	Pres.
1	BERNARDELLO DAVIDE	S	12	IANNI GIUSEPPE	S
2	BIXIO MARIA ELISA	S	13	LAVARELLO ANDREA	S
3	BORDERO GIANTEO	S	14	MAGGI MATTEO	S
4	CALCAGNO LORENA	S	15	PANTERI DOMENICO	S
5	CONTI MARCO	S	16	PEREGO GERMANO	S
6	CONTI MARIA PIA	S	17	PERI DANIELA	S
7	CUSINATO REMO	S	18	ROSSIGNOTTI GIACOMO	S
8	FERRANDO GABRIELLA	S	19	SARTOR LUIGI	S
9	GIANELLI PIETRO	S	20	SQUERI LUIGI	S
10	GRINO GIORGIO	S	21	STAGNARO GIANCARLO	S
11	GUEGLIO VINCENZO	N			

Consiglieri presenti N. **20**

Hanno partecipato gli Assessori:

N.	Assessore	Pres.	N.	Assessore	Pres.
1	CALABRO' GIORGIO	S	5	GHIO VALENTINA	S
2	LATIRO FRANCESCO	S	6	CESELLI GIANLUCA	S
3	POZZO ENRICO	S	7		
4	BIXIO MASSIMO	S			

Presiede: Dr. FERRANDO GABRIELLA

Assiste: il Segretario Generale CAPRARA ROSSELLA

Sono nominati i seguenti scrutatori: GIANELLI PIETRO, GRINO GIORGIO , IANNI GIUSEPPE

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 42 del D.Lgs 267/2000 in materia di competenza del Consiglio;

Visto l'art.149 del D.Lgs.267/2000;

Richiamato l'art. 52 del D. Lgs 15.12.1997 n. 446 che attribuisce ai comuni ed alle province una potestà regolamentare generale delle proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Considerato che l'art. 30 comma 14 della L. 488/99 (Finanziaria 2000) stabilisce quale termine per deliberare le tariffe, le aliquote d'imposta per i tributi locali nonché l'aliquota dell'addizionale prevista dal D .Lgs. 360/98, quello contestuale alla data di approvazione del Bilancio;

Visto inoltre che, con l'articolo 53 comma 16 della Legge 388/2000 e della L. 28.12.2001 n. 448 art. 27 comma 8 viene stabilito che i regolamenti, anche se adottati successivamente, hanno comunque effetto dal 1° GENNAIO dell'anno di riferimento del bilancio di previsione;

Preso atto inoltre che, quanto sopra esposto viene ulteriormente sancito anche dall'articolo 1 comma 169 della L. 296 del 27.12.2006 (Finanziaria 2007);

Considerato che con decreto del Ministero del 19 dicembre 2008, "Proroga del termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2009" detto termine è stato differito al 31.3.2009;

Visto l'art. 63 comma 1 del D. Lgs. 446/97 ove si prevede che: " l'occupazione, sia permanente che temporanea di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sovrastanti appartenenti al proprio demanio o patrimonio indisponibile, comprese le aree destinate anche a mercati anche attrezzati, sia assoggettata al pagamento di un canone da parte del titolare della concessione, determinato dal medesimo atto di concessione in base a tariffa.";

Preso atto che il canone di concessione rappresenta la naturale trasformazione del tributo attuale (TOSAP), non solo in un mezzo più semplice di prelievo per le occupazioni degli spazi ed aree pubbliche, ma anche in un più efficace strumento di controllo del territorio per l'Ente Locale;

Ritenuto necessario procedere all'istituzione del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche e quindi deliberare unitamente al Regolamento le tariffe da applicare per l'anno 2009 allegato A al presente provvedimento;

Atteso che la determinazione delle tariffe del predetto canone deve tener conto non soltanto della classificazione in categorie d'importanza delle strade, aree e spazi pubblici, (già prevista dalla Tosap), ma anche del valore economico della disponibilità dell'area, del sacrificio imposto alla collettività, delle specifiche attività esercitate dai titolari della concessione e delle modalità dell'occupazione;

Considerato opportuno variare la classificazione ,in sei categorie anziché tre, delle strade, degli spazi e delle aree pubbliche così come indicato nell'allegata planimetria Sub B al Regolamento di che trattasi

Richiamata la delibera n.132 del Consiglio Comunale del 18.12.2008;

Visto il nuovo regolamento composto da n. 38 articoli che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale;



COMUNE DI SESTRI LEVANTE

Provincia di GENOVA

Visto l'art. 10, comma 6, del vigente Statuto Comunale da cui si evince che il presente atto deve ottenere il voto favorevole dei due terzi dei componenti (14 voti favorevoli) ovvero, qualora tale maggioranza non venga raggiunta, il voto favorevole di n. 11 Consiglieri in qualsiasi seduta successiva, trattandosi di un provvedimento avente natura regolamentare;

Tenuto conto che ai sensi della norma statutaria sopra citata, in qualsiasi successiva seduta è sufficiente il voto favorevole di n. 11 Consiglieri;

Viso il parere favorevole del Responsabile del servizio sotto il profilo della regolarità tecnica, conservato agli atti;

Con voti favorevoli n. 13 e n. 3 contrari (Consiglieri Rossignotti, Cusinato e Squeri) su n. 16 Consiglieri presenti (sono usciti i Consiglieri Bordero, Ianni, Stagnaro e Conti Marco), espressi per alzata di mano:

D E L I B E R A

1) di revocare la delibera di Consiglio Comunale n. 132 del 18.12.2009;

2) di approvare ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 52 comma 1 e 63 del D.Lgs 446/97, il regolamento comunale per l'applicazione del Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) composto da n. 38 articoli allegato sub A al presente provvedimento e l'allegato sub B relativo alla planimetria per farne parte integrante e sostanziale;

3) di approvare ai sensi e per gli effetti del predetto art. 63 le tariffe da applicare a decorrere dal 01/01/2009

4) di abolire dall'1.1.2009 la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al D.Lgs 507/93 e successive modificazioni

5) di trasmettere copia del regolamento alla concessionaria (AIPA) per la gestione della occupazione suolo ed aree pubbliche e dell'imposta comunale sulla pubblicità e pubbliche affissioni;

6) di stabilire che ai, sensi dell'art. 1 comma 169 della L. n. 296 del 27/12/2006 il presente Regolamento avrà effetto dall'01.01.2009;

7) di inviare copia conforme all'originale di detta deliberazione, in alternativa, mediante raccomandata A.R. al Ministero dell'Economia e delle Finanze-Dipartimento per le politiche Fiscali -Ufficio del Federalismo Fiscale -Viale Aeronautica,122-00144 Roma, ovvero tramite fax, ovvero per estratto mediante posta elettronica al seguente indirizzo: entrate_dc_fiscalitalocale_udc@finanze.it ai sensi e per gli effetti dell'articolo 52 comma 2 del D. Lgs. 446/1997 e successive modifiche ed integrazioni, per la pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale.

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

CAPO I

Disposizioni generali di natura amministrativa

Art. 1

Finalità del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi degli articoli 52 e 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina i criteri di applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nonché le modalità per la richiesta, il rinnovo, il rilascio e la revoca delle concessioni per le occupazioni medesime. Sono disciplinate altresì la misura della tariffa, la classificazione in categorie delle strade, aree e spazi pubblici, le modalità ed i termini per il pagamento e la riscossione anche coattiva del canone, le agevolazioni, le esenzioni, le sanzioni.

Art. 2

Oggetto del canone

1. Sono soggette al canone le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del comune.
2. Sono, parimenti soggette al canone le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, di cui al comma 1, con esclusione dei balconi, tende solari poste a copertura dei medesimi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile.
3. Il canone si applica, altresì alle occupazioni realizzate su tratti di aree private su tratti di aree private che sono di uso pubblico di fatto o per destinazione dello stesso proprietario, (quali le occupazioni poste in essere sotto i portici degli immobili di proprietà privata, ma aperti al pubblico, su tratti di marciapiede o di strade aperti al pubblico e simili), sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.
4. Sono inoltre soggette al canone, le occupazioni realizzate su tratti di strada statali o provinciali che attraversano il centro abitato delimitati come traverse interne.
5. Sono escluse dal canone le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del comune.
6. Il pagamento del canone assorbe l'ammontare di eventuali altri canoni dovuti al Comune dal concessionario sulla stessa area. Tali canoni, pertanto, non sono dovuti per il periodo della concessione ad eccezione di quelli connessi a prestazioni di servizi.

Art 3

Occupazioni permanenti e temporanee criteri di distinzione. Atto delle concessioni/autorizzazioni

1. Le occupazioni sono permanenti o temporanee:
 - a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno e non superiore a ventinove anni, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno, anche se ricorrenti.In ogni caso s'intendono temporanee le occupazioni permanenti, indipendentemente dalla durata della concessione, qualora l'attività o l'uso per cui è stata concessa l'occupazione venga esercitata per un periodo inferiore a 4 mesi nell'arco dell'anno solare: ciò comporterà la rimozione di qualsiasi manufatto nel periodo di mancato utilizzo.
2. Qualsiasi occupazione di aree o spazi di cui all'art. 2, anche se temporanea, è assoggettata ad apposita preventiva concessione/autorizzazione comunale rilasciata dall'Ufficio competente, su domanda dell'interessato. Non è richiesta la concessione/autorizzazione per



COMUNE DI SESTRI LEVANTE

Provincia di GENOVA

occupazioni occasionali nonché per le occupazioni di cui all'art. 28, comma 1, lett. g) che riguardano targhe esposte da professionisti presso i loro studi

Art 4

Occupazioni occasionali

1. Nel rispetto delle prescrizioni del vigente Regolamento di Polizia Urbana, la domanda non occorre per le occupazioni di seguito indicate, a condizione che tali occupazioni non comportino il posizionamento di segnaletica stradale e che non siano relative ad aree già richieste da altri soggetti:
 - a) occupazioni determinate dalla sosta di veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
 - b) commercio su aree pubbliche in forma itinerante con soste fino a sessanta minuti e distanza tra un sito e l'altro di almeno cinquecento metri;
 - c) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività e ricorrenze civili e religiose, sempre che non attraversino la sede stradale;
 - d) occupazioni di pronto intervento di durata non superiore a due ore con ponti, steccati, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperture;
 - e) occupazioni con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché non siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori che possano essere facilmente rimossi;
 - f) occupazioni per operazioni di trasloco non superiori alle due ore;
 - g) occupazioni per operazioni di manutenzione del verde con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle due ore;
 - h) esercizio di mestieri girovaghi ed artistici (suonatori, funamboli, etc.) non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a 4 ore.
2. In riferimento al comma precedente per le lettere d), f) e h) resta, comunque necessaria una semplice comunicazione.

Art 5

Occupazioni abusive

1. Le occupazioni realizzate senza la concessione o autorizzazione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:
 - difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione/autorizzazione;
 - che si protraggano oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o dalla proroga della concessione/autorizzazione ovvero dalla revoca o dalla decadenza o dall'estinzione o dalla sospensione della concessione/autorizzazione medesima.
2. In tutti i casi di occupazione abusiva, l'Amministrazione comunale, previa contestazione delle relative violazioni con verbale redatto da Pubblico Ufficiale, dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici, con conseguente addebito agli occupanti di fatto delle spese relative, comprese quelle per l'eventuale custodia dei materiali.
3. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.
4. Alle occupazioni abusive sono applicate le stesse tariffe per le analoghe tipologie riferite alle occupazioni regolarmente autorizzate. Le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale
5. Le occupazioni abusive sono sanzionate ai sensi del vigente regolamento e dell'art. 20 comma 4 del D. Lgs. 30.4. 92, n. 285. e dall'art. 19 del Regolamento di Polizia Urbana.
6. Copia del verbale inerente le occupazioni abusive deve essere inviata al funzionario responsabile di cui all'art. 35 per gli adempimenti relativi alla riscossione di quanto dovuto.

Art 6

Occupazioni d'urgenza

1. Per fare fronte a situazioni di emergenza o di pericolo, l'occupazione temporanea può essere effettuata dall'interessato prima di avere ottenuto il formale provvedimento di concessione o autorizzazione.
2. In tale caso, oltre alla domanda in sanatoria da presentare entro cinque giorni dall'occupazione d'urgenza, secondo le disposizioni dell'art. 7, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione scritta al Comune via fax o con telegramma o al comando Polizia Municipale e di indicare nella medesima l'ubicazione, la superficie, la durata presunta dell'occupazione, da specificare poi, esattamente nella domanda in sanatoria. Ad eccezione delle aziende di erogazione di pubblici servizi, l'interessato ha inoltre l'obbligo di indicare, nella citata comunicazione, gli elementi oggettivi, causa delle predette situazioni di emergenza e di pericolo imminenti.
3. L'ufficio provvederà ad accertare se esistevano le condizioni d'urgenza ed al rilascio del provvedimento, adeguatamente motivato, a sanatoria.
4. In ogni caso, resta fermo l'obbligo per l'interessato di corrispondere il canone per il periodo di effettiva occupazione.
5. Per quanto si riferisce alle misure da adottare per la circolazione, si rinvia alle norme del Codice della Strada e del relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione.
6. L'abuso è sanzionato ai sensi di legge.

Art 7 Domanda di occupazione

1. Chiunque intenda occupare nel territorio comunale spazi ed aree di cui all'art. 2 in via temporanea o permanente, deve preventivamente presentare al Comune, tramite l'ufficio protocollo, la domanda volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di concessione o di autorizzazione. Tale domanda, eventualmente integrata con documentazione e notizie che l'ufficio competente richiederà, vale anche per il rilascio delle altre eventuali autorizzazioni/concessioni inerenti alla realizzazione dell'occupazione, nonché per l'eventuale emissione di apposita ordinanza ex D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni relative al Nuovo Codice della Strada. Rispetto alla data di inizio dell'occupazione la domanda deve essere presentata, in tempo utile, per consentire la conclusione del procedimento entro il termine di cui all'art. 9, comma 4 del presente Regolamento.
La domanda relativa alle occupazioni temporanee e permanenti presentata al protocollo dell'ente in un termine inferiore rispettivamente a tredici giorni e venti giorni dalla data di inizio dell'occupazione richiesta comporta il versamento di un diritto pari a € 20 quale corrispettivo del rilascio delle autorizzazioni/concessioni con procedure d'urgenza. Il diritto è elevato a € 40 qualora il suddetto termine sia inferiore rispettivamente a sette giorni e dieci giorni. Nei giorni vengono computati sia quello di presentazione dell'istanza, sia quello di inizio occupazione, sia i giorni non lavorativi. Tale importo sarà aggiornato ogni tre anni in base a quanto disposto dall'art. 21, comma 3, del presente regolamento;
2. La predetta domanda deve essere redatta in carta semplice, in conformità allo stampato predisposto dal Comune e contenere:
 - a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità rispettivamente della persona o del titolare dell'impresa, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché la partita I.V.A., qualora lo stesso ne sia in possesso;
 - b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lett. a), la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e il numero di partita I.V.A. qualora il richiedente ne sia in possesso nonché le generalità, il domicilio e il codice fiscale del legale rappresentante che sottoscrive la domanda; nel caso di condomini la domanda deve essere sottoscritta dall'Amministratore;
 - c) nel caso di più contitolari non rappresentati dall'Amministratore di cui al punto precedente, la domanda può essere sottoscritta da tutti i contitolari o da un solo rappresentante degli stessi.
 - d) l'ubicazione e la determinazione della superficie di suolo o spazio pubblico o del bene che si richiede di occupare;
 - e) la superficie o estensione lineare che si intende occupare;
 - f) la durata, la decorrenza e la frequenza, quando necessaria, delle occupazioni oggetto della richiesta;
 - g) il tipo di attività che si intende svolgere (destinazione d'uso), nonché la descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende eventualmente eseguire;



COMUNE DI SESTRI LEVANTE

Provincia di GENOVA

- h) la dichiarazione che il richiedente accetta tutte le condizioni contenute nel presente regolamento, nelle leggi in vigore, nonché eventuali cauzioni che si ritenesse opportuno richiedere per la specifica occupazione;
 - i) l'impegno a versare, su richiesta, l'eventuale cauzione che l'Ufficio concedente ritenesse opportuna
3. La domanda relativa ad occupazioni permanenti o ad occupazioni temporanee che implicano la rottura di suolo pubblico o l'installazione di ponteggi e simili deve essere corredata di uno stralcio della carta tecnica comunale in scala 1:500 oppure 1:2000, con l'indicazione dell'area di occupazione e dei documenti eventualmente previsti per la particolare tipologia di occupazione. Fatta eccezione per le istanze di passo carrabile, alle suddette domande deve inoltre essere allegata una planimetria di dettaglio dell'occupazione in scala da 1:50 a 1:200. Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà sono ammesse nei casi previsti dall'art. 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445.
 4. Nel caso di trasmissione tramite il Servizio Postale, la data di ricevimento, ai fini della decorrenza del termine del procedimento amministrativo, è quello risultante dal timbro a data, apposto da parte dell'Amministrazione comunale.

Art 8

Spese di istruttoria e sopralluogo

1. Le spese di istruttoria e sopralluogo relative ad ogni domanda di autorizzazione/concessione osap sono poste a carico del richiedente. Tali spese sono dovute al Comune sia nel caso di rilascio del provvedimento richiesto, sia nel caso di rigetto della domanda.
2. Ad ogni domanda di occupazione, deve essere allegata, pena la sua improcedibilità, la ricevuta di versamento dell'importo richiesto a titolo di rimborso spese. L'istanza sprovvista della ricevuta di versamento, se non verrà integrata con la presentazione della predetta ricevuta rispettivamente entro dieci giorni, per le occupazioni temporanee, ed entro venti giorni per le occupazioni permanenti, dalla data di presentazione dell'istanza, verrà archiviata, in quanto il mancato pagamento s'intenderà come rinuncia a quanto richiesto. In attesa della predetta integrazione la richiesta di occupazione suolo perderà ogni eventuale diritto di priorità ed i termini per la conclusione del procedimento di cui all'articolo 9, comma 4, decorreranno dalla data di ricevimento della suddetta ricevuta di pagamento.
3. Ai fini della semplificazione dell'azione amministrativa e della trasparenza dei rapporti con l'utenza, le spese di istruttoria dei singoli procedimenti, nonché le modalità di pagamento e i casi di esonero sono determinati con atto della Giunta Comunale.
4. L'ammontare delle spese suddette è rivalutato annualmente sulla base dell'indice nazionale ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati rilevato al 31 Ottobre dell'anno precedente, precisando che il primo adeguamento avverrà a decorrere dall'anno 2012, assumendo come riferimento la variazione intercorsa nel periodo Ottobre 2010/Ottobre 2011.

ART 9

Istruttoria della domanda e rilascio dell'atto di concessione o di autorizzazione

1. Le domande di occupazione sono assegnate all'ufficio competente per l'istruttoria e la definizione delle stesse, come di seguito individuato:
 - a) per le occupazioni permanenti con chioschi, edicole, distributori carburanti e simili infissi di carattere stabile all'Ufficio Urbanistica, previo parere del Comando Polizia Municipale;
 - b) per le occupazioni permanenti poste in essere attraverso la realizzazione di passi carrabili o accessi pedonali all'Ufficio di Polizia Municipale;
 - c) per le occupazioni del sottosuolo o soprassuolo stradale con condutture e cavi all'Ufficio Tecnico;

- d) per le occupazioni permanenti, con manufatti o altre costruzioni di carattere stabile diversi da quelli indicati ai punti precedenti, oppure con tende fisse o retrattili, con cartelli pubblicitari e simili, all'Ufficio Urbanistica, previo parere del Comando Polizia Municipale;
 - e) per le occupazioni temporanee diverse da quelle esercitate con condutture e cavi e impianti in genere, di cui al precedente punto c), riguardanti l'esercizio di attività commerciali, culturali, ricreative, sportive, e simili, all'Ufficio di Polizia Municipale;
 - f) per occupazioni temporanee effettuate con steccati, ponteggi e simili, all'Ufficio di Polizia Municipale.
2. Ove la domanda risulti incompleta negli elementi di riferimento dell'occupazione richiesta o in quelli relativi al richiedente ovvero carente nella documentazione di cui all'art. 7, il responsabile formula all'interessato, entro 30 giorni dalla presentazione della documentazione, apposita richiesta di integrazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
3. L'istanza di rilascio di autorizzazione di O.S.A. P. permanente o temporanea e per ogni modifica a quelle esistenti, per i manufatti e gli arredi posti sui marciapiedi e/o aree pedonali e carreggiate e per l'installazione all'esterno di attività commerciali di vasi, fioriere, arredi in genere, vetrinette espositive dovrà essere corredata da un progetto che, nelle scale adeguate, mediante disegni quotati e mediante relazione descrittiva, rappresenti:
- lo stato dei luoghi prima e dopo l'inserimento della soluzione proposta,
 - i dettagli dei manufatti e degli elementi di arredo (anche mediante la proposizione di cataloghi),
 - i dettagli costruttivi delle opere incidenti sul suolo pubblico in modo da consentire l'espressione di un motivato parere sotto i diversi aspetti: disciplina del traffico, valutazione paesistico ambientale, tutela dei beni pubblici interessati.

Il procedimento è avviato e concluso a cura del Servizio Urbanistica – Area 5.

Il Responsabile del procedimento chiede, entro il termine di 10gg lavorativi, la presentazione degli elaborati integrativi eventualmente mancanti ai fini dell'istruttoria;

L'istanza, non appena completata, viene avviata all'istruttoria.

In generale, salvo diversa valutazione del Responsabile del procedimento, l'istanza dovrà essere sottoposta al parere vincolante di:

Comando Polizia Municipale

Servizio Manutenzione

Giunta Comunale

A discrezione del Responsabile del procedimento qualora si tratti di manufatti particolarmente estesi o consistenti o di contesti particolarmente delicati:

Commissione Edilizia Integrata (per le istanze ricadenti in ambiti soggetti a vincolo paesistico) o Commissione Edilizia;

Servizio Urbanistica – Edilizia Privata

A seguito del favorevole esito dell'iter istruttorio e comunque entro i 60 giorni successivi alla presentazione dell'istanza ovvero al deposito dei documenti integrativi richiesti, il Responsabile del procedimento propone al Dirigente il provvedimento avente contenuto di autorizzazione paesaggistica (per le sole installazioni ricadenti in ambiti soggetti a vincolo paesistico) e/o di autorizzazione (permanente o temporanea) all'occupazione suolo pubblico.

L'autorizzazione paesaggistica è trasmessa alla Soprintendenza per l'esercizio, entro i successivi 60 giorni, del potere di annullamento;

Ad avvenuta ultimazione delle opere il titolare è tenuto a darne comunicazione al Comando vigili per l'effettuazione di un sopralluogo di verifica sulla conformità di quanto realizzato, che verrà effettuato congiuntamente al personale del Servizio responsabile del rilascio dell'autorizzazione.

4. Il termine per la conclusione del procedimento è quello sotto indicato decorrente dalla data di presentazione della domanda:
- a) 120 giorni per le occupazioni permanenti
 - b) 30 giorni per le occupazioni temporanee



COMUNE DI SESTRI LEVANTE

Provincia di GENOVA

Il termine è sospeso nel caso in cui occorra procedere all'acquisizione di documentazione integrativa o rettificativa dal richiedente o da altra Pubblica Amministrazione.

5. Per le occupazioni temporanee, la concessione può essere rilasciata anche in forma estremamente semplificata, tramite apposizione con timbro sulla domanda di autorizzazione, redatta nei modi di cui all'art. 7, della dicitura "concessa", corredata dalla data, dal numero di registro e dalla firma del titolare dell'ufficio competente al rilascio.
6. Salvo per i casi previsti dall'art. 6, il provvedimento amministrativo deve precedere l'occupazione materiale del suolo pubblico o del relativo spazio sottostante o soprastante e il suo rilascio è subordinato alla corresponsione del canone, nonché di tutte le pendenze pregresse in materia di occupazione
7. Per le occupazioni a carattere permanente, qualora il richiedente non provveda al ritiro del titolo concessorio, entro novanta giorni dalla ricezione della raccomandata con avviso di ricevimento con cui si comunica la conclusione del procedimento, la relativa pratica verrà archiviata e l'occupazione eventualmente effettuata, sarà a tutti gli effetti considerata abusiva.

Art 10

Contenuto dell'atto di concessione / autorizzazione

1. L'atto di concessione/autorizzazione deve contenere:
 - a) gli elementi previsti al precedente art. 7, punto 2;
 - b) le condizioni di carattere tecnico e amministrativo alle quali è subordinata la concessione/autorizzazione;
 - c) l'obbligo di corrispondere il canone;
 - d) l'obbligo di osservare quanto previsto dall'art. 11 del presente regolamento.
 - e) l'eventuale obbligo di versamento della cauzione entro congruo termine
 - f) la dicitura: " fatti salvi i diritti di terzi"

Art 11

Obblighi del concessionario

Il concessionario è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia nonché quelle specificate nell'atto di concessione/autorizzazione ed in particolare ha l'obbligo di :

- a) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al termine della concessione/autorizzazione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata o prorogata. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese, comprese quelle per l'eventuale custodia dei materiali;
- b) custodire gli atti e i documenti comprovanti la legittimità dell'occupazione e ad esibirli a richiesta del personale incaricato dall'Amministrazione. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione dei predetti atti e documenti, il concessionario deve darne immediata comunicazione all'Amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato; Per la mancata presentazione dei predetti titoli il responsabile è soggetto alle sanzioni previste dall'art. 27 del D.Lgs. 30/4/92 n. 285;
- c) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità o danno nei confronti dei terzi per effetto dell'occupazione;
- d) ripristinare il suolo oggetto della concessione / autorizzazione a proprie spese, qualora dall'occupazione derivino danni al medesimo;
- e) divieto di sub concessione o di trasferimento a terzi della concessione / autorizzazione;
- f) versamento del canone alle scadenze previste;
- g) mantenere in condizioni di ordine e pulizia il suolo che occupa e correttamente esercitare l'attività nei limiti e nello spazio concesso senza intralcio o disturbo.

Art 12
Decadenza ed estinzione della concessione / autorizzazione

1. Sono causa di decadenza della concessione:
 - a) il mancato versamento del canone di concessione stabilito e di eventuali ulteriori diritti dovuti, entro 30 giorni dal ricevimento dell'apposito invito di pagamento indicante la prospettiva della decadenza;
 - b) l'uso improprio o diverso da quello previsto nell'atto di concessione del suolo spazio pubblico o del bene pubblico concesso, comprese difformità edilizie;
 - c) le violazioni delle disposizioni contenute nell'atto di concessione / autorizzazione, comprese difformità edilizie;
 - d) la violazione delle norme di legge o regolamentari dettate in materia di occupazione dei suoli.
2. Il canone già versato per il periodo successivo alla dichiarata decadenza non verrà restituito.
3. Sono causa di estinzione della concessione:
 - a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;
 - b) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario

Art 13
Modifica, sospensione, revoca e rinuncia della concessione / autorizzazione

1. L'Amministrazione Comunale può, in qualsiasi momento per sopravvenute ragioni di pubblico interesse, modificare o sospendere o revocare con atto motivato, il provvedimento di concessione o di autorizzazione rilasciato.
2. La modifica o la sospensione o la revoca del provvedimento di concessione / autorizzazione disposte dal Comune danno diritto al rimborso proporzionale del canone corrisposto in anticipo, senza alcuna corresponsione d'interessi o quant'altro, limitatamente alla quota riferita alle mensilità successive a quella in cui hanno luogo le medesime.
3. La revoca delle concessioni o autorizzazioni è disposta altresì dall'ufficio competente al rilascio di tali atti ai sensi dell'art. 9 del presente regolamento.
4. Il Concessionario può rinunciare all'occupazione con apposita comunicazione diretta all'amministrazione. Se l'occupazione non è ancora iniziata, la rinuncia comporta la restituzione del canone eventualmente versato, salva l'ipotesi in cui si sia già provveduto all'apposizione dei cartelli di divieto di sosta e rimozione forzata e all'emissione della relativa ordinanza da parte del Comando di Polizia Municipale. Non sono rimborsabili gli oneri corrisposti dal Concessionario per il rilascio del provvedimento amministrativo. Se l'occupazione è in corso all'atto della comunicazione della rinuncia non si fa luogo alla restituzione del canone già corrisposto; per le occupazioni permanenti deve essere comunque corrisposto il canone relativo all'annualità in cui viene comunicata la rinuncia. In caso di rinuncia il titolare della concessione permanente deve procedere al ripristino del suolo precedentemente modificato, nonché nell'ipotesi di passo carrabile, alla rimozione del cartello; in caso contrario la rinuncia non esplica alcun effetto e il titolare dovrà procedere al pagamento del canone secondo quanto previsto dall'art. 30 del vigente Regolamento

Art 14
Rinnovo della concessione / autorizzazione

1. Il titolare della concessione / autorizzazione può, prima della scadenza della stessa, chiedere il rinnovo.
2. La domanda di rinnovo deve essere rivolta all'Amministrazione con le stesse modalità previste dall'art. 7 del regolamento almeno tre mesi prima della scadenza, se trattasi di occupazioni permanenti. Qualora intervenissero modifiche sull'occupazione oggetto del rinnovo, la domanda dovrà essere eseguita con le stesse modalità previste dall'art. 7 del Regolamento.
3. Nella domanda vanno indicati gli estremi della concessione / autorizzazione che si intende rinnovare.
4. Il procedimento attivato con la domanda segue lo stesso *iter* previsto in via generale dagli articoli 9 e 10 del presente regolamento.



COMUNE DI SESTRI LEVANTE

Provincia di GENOVA

Art 15

Proroga concessione/autorizzazione temporanea

1. Il titolare della concessione/autorizzazione temporanea, almeno dieci giorni prima della scadenza, può chiedere la proroga mediante presentazione di apposita dichiarazione, in carta semplice, in conformità allo stampato predisposto dal Comune e mediante il pagamento del canone dovuto entro il giorno prima dell'inizio del nuovo periodo di occupazione. Sempre entro lo stesso termine è obbligo del predetto titolare presentare al comune, anche a mezzo fax, la ricevuta di pagamento.
2. Nella predetta dichiarazione dovrà essere dichiarato:
 - a) il periodo di proroga;
 - b) gli estremi dell'originaria concessione/autorizzazione;
 - c) che nulla è mutato rispetto all'atto di cui al precedente punto b);
 - d) che continueranno ad essere rispettate le condizioni prescritte nell'originaria concessione/autorizzazione per tutto il periodo di proroga indicato nella citata dichiarazione;
 - e) di essere a conoscenza dell'obbligatorietà del pagamento e dell'invio al comune della relativa ricevuta il giorno prima del nuovo periodo di occupazione;
3. La ricevuta del pagamento del canone relativo alla proroga deve contenere gli estremi dell'originaria concessione/autorizzazione nonché il periodo di proroga. Tale ricevuta vale come autorizzazione di cui al precedente art.9.
4. In mancanza del dovuto canone nei termini indicati al precedente comma 1, l'occupazione è considerata abusiva a tutti gli effetti.

Art 16

Subentro della concessione/autorizzazione

- 1) Il provvedimento di concessione / autorizzazione all'occupazione permanente o temporanea del suolo o dello spazio pubblico ha carattere personale e, pertanto, non è ammessa la cessione ad altri.
- 2) Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione / autorizzazione trasferisca a terzi l'attività in relazione alla quale e' stata concessa l'occupazione, il subentrante e' obbligato ad attivare non oltre 30 giorni dal trasferimento il procedimento per il rilascio della nuova concessione / autorizzazione, proponendo all'amministrazione apposita domanda con l'indicazione degli elementi di cui all'art 7. Lo stesso iter procedurale vale in caso di cessione a terzi di immobili con passi o accessi carrabili.
- 3) Nella stessa domanda devono essere indicati gli estremi della precedente concessione / autorizzazione rilasciata.

Art 17

Commercio su aree pubbliche

L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche, mediante l'utilizzo di un posteggio, vale anche come concessione/autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico. Il relativo canone viene applicato con tariffe inerenti all'occupazione temporanea.

In caso di trasferimento in gestione o in proprietà, per atto tra vivi o causa di morte, dell'azienda commerciale, l'autorizzazione/concessione rilasciata dall'Ufficio competente vale anche come autorizzazione/concessione all'occupazione del suolo pubblico.

Nei casi di cui al precedente comma 2, il canone per l'occupazione temporanea è dovuto dai titolari delle rispettive autorizzazioni/concessioni, con riferimento ai periodi di occupazione desunti dalla denuncia di inizio attività. Il subentrante è responsabile in solido per il pagamento

del predetto canone e dei relativi interessi e sanzioni riferibili all'anno in cui è avvenuto il subentro.

In caso di affitto e/o gestione dell'azienda, la responsabilità del pagamento di quanto dovuto è solidale tra il proprietario e l'affittuario e/o gestore.



COMUNE DI SESTRI LEVANTE

Provincia di GENOVA

CAPO II

Disposizioni generali in materia tariffaria

Art 18

Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. I criteri per la determinazione della tariffa del canone sono individuati dal Comune sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari;
 - b) durata dell'occupazione;
 - c) valore economico della disponibilità dell'area e del sacrificio imposto alla collettività, con previsione di coefficienti moltiplicatori per specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni anche in relazione alle modalità dell'occupazione.
2. L'importo finale dei canoni deve essere arrotondato al centesimo, in modo che, se il terzo decimale è inferiore a cinque, l'importo da pagare deve essere arrotondato per difetto, mentre se è uguale o superiore a cinque, l'importo da pagare deve essere arrotondato per eccesso

Art 19

Classificazione del territorio in categorie

1. Le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche di questo Comune, sono suddivisi in 6 categorie, in base alla loro importanza, ricavata dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico e lavorativo, presenze commerciali, densità di traffico pedonale e veicolare, come indicato nella planimetria allegata sub "B" al presente regolamento:

I categoria: comprende le strade, gli spazi e le aree pubbliche ricadenti nella zona colorata in rosso;

II categoria: comprende le strade, gli spazi e le aree pubbliche ricadenti nella zona colorata in blu;

III categoria: comprende le strade, gli spazi e le aree pubbliche ricadenti nella zona colorata in azzurro;

IV categoria: comprende le strade, gli spazi e le aree pubbliche ricadenti nella zona colorata in arancione;

V categoria: comprende le strade, gli spazi e le aree pubbliche ricadenti nella zona colorata in verde;

VI categoria: comprende le strade, gli spazi e le aree pubbliche ricadenti nella zona non colorata.

2. La tariffa è articolata come segue:

- territorio del Comune classificato nella prima categoria: tariffa intera;
- territorio del Comune classificato nella seconda categoria: tariffa ridotta al 87,5%

- territorio del Comune classificato nella terza categoria: tariffa ridotta al 75 %
- territorio del Comune classificato nella quarta categoria: tariffa ridotta al 65 %;
- territorio del Comune classificato nella quinta categoria: tariffa ridotta al 57,5%;

- territorio del Comune classificato nella sesta categoria: tariffa ridotta al 37,5%;

Art 20
Coefficiente di valutazione economico dell'occupazione

1. Il coefficiente di valutazione economico dell'occupazione è il valore attribuito all'attività connessa all'occupazione per il quale va moltiplicata la misura di base di tariffa fissata all'art. 21 del presente regolamento.

Art 21
Determinazione della misura di tariffa di base

1. OCCUPAZIONI PERMANENTI:

Per le occupazioni permanenti di suolo e spazi pubblici, la tariffa annua per metro quadrato o metro lineare è di:

Categoria I	€ 40,00
Categoria II	€ 35,00
Categoria III	€ 30,00
Categoria IV	€ 26,00
Categoria V	€ 23,00
Categoria VI	€ 15,00

2. OCCUPAZIONI TEMPORANEE:

Per le occupazioni temporanee di suolo e spazi pubblici, la misura di tariffa a giorno per metro quadrato o lineare e' di:

Categoria I	€ 2,75
Categoria II	€ 2,41
Categoria III	€ 2,06
Categoria IV	€ 1,79
Categoria V	€ 1,58
Categoria VI	€ 1,03

3. Le tariffe di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo sono rivalutabili ogni tre anni in base all'indice ISTAT nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatosi al 31 dicembre dell'anno precedente.



COMUNE DI SESTRI LEVANTE

Provincia di GENOVA

Art 22

Tipologia di occupazione e relativi coefficienti moltiplicatori

TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE	COEFFICIENTI OCCUP. TEMP	COEFFICIENTI OCCUP. PERM
1. passi carrabili e relativa area di rispetto		0,55
2. spazi soprastanti e sottostanti il suolo	0,6	0.28
3. distributori di carburanti		0,6
4. attività dello spettacolo viaggiante, mestieri girovaghi e attrazioni	0,08	1
5. attività pubblici esercizi	0.15	1,80
6. attività esercitate da venditori ambulanti, produttori agricoli	0.16	
7. impalcature, ponteggi, e cantieri per l'attività edilizia	0.6	
8. soprassuolo attività edilizia	0,55	
9. traslochi ed interventi edilizi urgenti con autoscale	0.25	
10. occupazione suolo in occasione fiere e festeggiamenti, ecc...	1,2	
11. altre attività	1	1.35
12. attività commerciali	0,15	1,35

Quando l'occupazione viene realizzata con la creazione di veri e propri locali posti in continuità e di immediata comunicazione con l'esercizio, coperti, completamente chiusi con strutture non facilmente rimovibili che ne delimitano il perimetro, il coefficiente stabilito per ogni tipologia viene aumentato dello 0,55.

Quando l'occupazione viene realizzata con la creazione di spazi coperti (con tende o tettoie) e delimitati da pareti/paraventi facilmente rimovibili, tali da costituire un spazio definito e protetto, ma non completamente chiuso, il coefficiente stabilito per ogni tipologia viene aumentato dello 0,20.

Art 23

Modalità di applicazione del canone

1. Il canone è commisurato alla occupazione espressa in metri quadrati o metri lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore.
2. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione patrimoniale autonoma, non soggetto ad alcun frazionamento, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse. La misura complessiva del canone per le occupazioni permanenti è determinata come segue:
la tariffa base prevista all'art. 21, comma 1, va moltiplicata per il coefficiente di valutazione di cui alla tabella dell'art. 22. L'importo così ottenuto va ulteriormente moltiplicato per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari.
3. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista all'art. 21, comma 2, la quale va moltiplicata per il coefficiente di valutazione economica di cui alla tabella dell'art. 22. L'importo così ottenuto va ulteriormente moltiplicato per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari e la risultante va moltiplicata per il numero dei giorni/ore di occupazione.
4. Non sono assoggettabili al canone le occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare, restano assoggettati comunque al rilascio di autorizzazione
5. Per le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione perpendicolare al suolo del perimetro del maggior ingombro del corpo soprastante o sottostante. Ove le predette occupazioni ricadano in corrispondenza di occupazioni del suolo da parte del medesimo soggetto, il canone va applicato, oltre che per l'occupazione del suolo, per la parte di dette occupazioni la cui superficie eccede l'occupazione del suolo.
6. Le occupazioni effettuate su strade di categoria diversa sono tassate con la tariffa della categoria più elevata.

Art 24

Canone per le occupazioni per l'erogazione di pubblici servizi

1. In ossequio a quanto previsto nella lettera f) del 2° comma dell'art. 63 del D. Lgs.15 dicembre 1997, n. 446, e successive modifiche ed integrazioni, per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi, il canone è determinato forfettariamente in relazione al numero complessivo delle relative utenze risultante al 31 dicembre dell'anno precedente a quello inerente al canone dovuto ed il suo ammontare è pari al numero delle utenze stesse moltiplicato per la misura unitaria di tariffa pari ad € 1,20 In ogni caso l'ammontare complessivo dei canoni dovuti al comune non può essere inferiore ad € 516,46.
2. Con lo stesso conteggio e lo stesso minimo indicati nel comma precedente, è determinato anche il canone dovuto per le occupazioni permanenti per l'esercizio di attività strumentali allo stesso pubblico servizio.
3. L'importo della misura unitaria di tariffa come sopra determinata è rivalutato annualmente sulla base dell'indice Istat dei prezzi al consumo nazionale rilevato al 31 dicembre dell'anno precedente.
4. I predetti canoni devono essere versati in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno.
5. Per la determinazione dei predetti canoni, le aziende di erogazione dei pubblici servizi devono comunicare entro il 28 febbraio di ciascun anno il numero complessivo delle relative utenze risultante al 31 dicembre dell'anno precedente.

Art 25



COMUNE DI SESTRI LEVANTE

Provincia di GENOVA

Particolari tipologie e criteri di determinazione della relativa superficie

a) OCCUPAZIONI PERMANENTI:

1. Passi carrabili. Definizione.

Sono considerati passi carrabili, ai fini dell'applicazione del canone di concessione quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra ed altro materiale o da appositi intervalli lasciati sui marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale aventi la funzione di facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata. La superficie viene determinata moltiplicando la larghezza del passo misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità di un metro lineare "convenzionale"

I semplici accessi che si aprono direttamente sul suolo pubblico, sprovvisti di qualsiasi manufatto, non danno luogo all'applicazione del canone. L'Amministrazione, tuttavia, su espressa richiesta degli interessati può concedere un'area di rispetto non superiore alla misura di dieci metri quadrati, soggetta al pagamento del canone. In corrispondenza della quale i medesimi intendano apporre il cartello di divieto di sosta. Nel caso che l'utilizzabilità del passo carrabile (intesa come possibilità di manovra per accedervi ed uscire con veicoli) venga gravemente limitata dalla sosta dei veicoli nell'area pubblica frontale e/o laterale al varco, il titolare del passo carrabile può richiedere la concessione del suolo pubblico di tale area per una superficie massima totale di metri quadrati 10. In tale caso al titolare verrà rilasciata una concessione di durata massima ventinovenne e comunque non superiore alla durata massima dell'autorizzazione del passo carrabile che darà il diritto all'apposizione del cartello di divieto di fermata a norma del Codice della Strada a cura e spese del titolare della concessione medesima. Il canone per le predette fattispecie sarà determinato con la tariffa prevista per i passi carrabili. Ove non vi sia più interesse ad utilizzare il passo carrabile può essere avanzata richiesta all'Amministrazione di abolizione del passo. Le spese di messa in pristino dell'assetto stradale sono a carico del richiedente.

2. Occupazioni con impianti per la distribuzione dei carburanti.

Per le occupazioni con impianti per la distribuzione dei carburanti, la superficie di riferimento per la determinazione del canone è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione. Non hanno autonoma rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine montanti ed i relativi serbatoi sotterranei nonché le occupazioni con altre strutture ed impianti di servizio.

b) OCCUPAZIONI TEMPORANEE

1. Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo.

E' consentito, per le attività che danno luogo ad occupazioni a sviluppo progressivo (ad es. manutenzione, posa di cavi e condutture, etc.) richiedere il rilascio di uno specifico atto di autorizzazione recante la previsione delle modalità, dei tempi e dell'entità delle occupazioni nelle loro fasi di sviluppo.

Possono essere stipulate con enti e società convenzioni speciali disciplinanti le concessioni di occupazioni di suolo pubblico con tubazioni di acqua potabile, linee elettriche, telefoniche, etc.

Art 26 Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

2. Il canone è indivisibile e il versamento dello stesso viene effettuato indifferentemente da uno dei contitolari in base ai principi generali della solidarietà passiva tra i condebitori così come previsto dall'art. 1292 del Codice Civile.

Art 27 Agevolazioni

Per le occupazioni effettuate dai soggetti di cui all'art. 28, comma 1, lett. l), il canone dovuto per la superficie eccedente i dieci metri quadrati è ridotto dell'80%.

Art 28 Esenzioni

1. Sono esenti dal canone:
 - a) le occupazioni che non si protraggono per più di centoventi minuti, o per le quali non è comunemente richiesto un atto di concessione da parte del Comune;
 - b) le occupazioni per i parcheggi destinati a soggetti portatori di handicap nonché le occupazioni temporanee finalizzate alla realizzazione dei predetti parcheggi ed accessi nel limite di dieci metri quadrati e per un periodo non superiore a trenta giorni. Le occupazioni temporanee superiori a dieci metri quadrati e/o trenta giorni saranno soggette a tassazione limitatamente alla superficie e/o ai giorni eccedenti quelli ammessi ad esenzione;
 - c) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, e loro consorzi, da Enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, dagli Enti Pubblici di cui all'art 73 , comma 1, lettera c) del Testo Unico delle imposte sui redditi (D.P.R. 22.12.1986, n.917) per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica
 - d) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei Servizi pubblici di trasporto; le tabelle che interessano la circolazione stradale purché non contengano indicazioni pubblicitarie, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza e le aste delle bandiere.
 - e) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati.
 - f) le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico o privato nelle aree pubbliche a ciò destinate (taxi, servizi di autonoleggio con conducente)
 - g) l'occupazione di spazi soprastanti il suolo pubblico la cui sporgenza dall'edificio con insegne pubblicitarie in genere, telecamere od altri manufatti. sia inferiore a 25 centimetri;
 - h) occupazioni di spazi soprastanti con faretti, lampade e luci in genere.
 - i) occupazioni realizzate con fioriere, addobbi floreali e piante in genere, purché non siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori che possano essere facilmente rimossi.
 - j) i passi carrai di esclusivo accesso a fondi agricoli.
 - k) le occupazioni permanenti poste in essere per accessi pedonali ad uso esclusivo di civili abitazioni;
 - l) le occupazioni effettuate da coloro che promuovono manifestazioni od iniziative aventi finalità politiche, sindacali, culturali, sportive, assistenziali o a scopo benefico, purché l'area occupata non ecceda i dieci mq.



COMUNE DI SESTRI LEVANTE

Provincia di GENOVA

- m) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della medesima.
- n) le occupazioni di aree cimiteriali.
- o) le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi.
- p) le occupazioni con autovetture nelle aree pubbliche a ciò destinate e per le quali sia prevista la sosta a pagamento.
- q) le occupazioni effettuate da associazioni e comitati senza fine di lucro, operanti nell'ambito del Comune ed aventi lo scopo di mantenere e tramandare le locali tradizioni culturali e di costume, connesse da antica data alle celebrazioni religiose in onore dei Santi Patroni delle chiese esistenti sul territorio comunale.

Art 29 Esclusioni

Sono escluse dal canone le occupazioni di suolo pubblico realizzate da imprese che eseguono in appalto lavori per conto dell'Amministrazione Comunale, limitatamente al tempo e allo spazio strettamente necessario per il compimento di tali lavori appaltati. I tempi di occupazione e le aree strettamente destinate all'esercizio dell'attività edilizia sono quelli assegnati all'appaltatore per l'esercizio delle opere commissionategli.

Art 30 Versamento del canone per le occupazioni permanenti

1. Il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto ad anno solare, ad eccezione dei casi previsti dall'art. 13, comma 2.
2. Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito al Comune o al concessionario del servizio all'atto del rilascio della concessione, la cui validità è condizionata alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.
3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione, il versamento del canone va effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno; se tale data cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.
4. Il versamento del canone deve essere effettuato al " Comune di Sestri Levante " nelle forme consentite dalla legge, con arrotondamento come previsto dal precedente articolo 18 comma 2.
In caso di affidamento in concessione, il pagamento del canone deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al concessionario seguito dall'indicazione "Comune di Sestri Levante" e la sigla "COSAP".
5. Il canone deve essere corrisposto in unica soluzione. Qualora l'importo del canone annuo sia di importo superiore a € 1.549,37 è ammessa la possibilità del versamento in 4 rate, di eguale importo, scadenti nei mesi di marzo, aprile, luglio, ottobre, sempre che la scadenza della concessione o dell'autorizzazione sia successiva ai predetti termini di scadenza. Tale possibilità non vale per il canone inerente alle occupazioni per l'erogazione di pubblici servizi di cui al precedente articolo 24
6. Il versamento del canone non deve essere eseguito qualora l'ammontare complessivo dello stesso sia inferiore ad € 2,00

Art 31
Versamento del canone per le occupazioni temporanee

- 1 Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato all'atto del rilascio della concessione, in unica soluzione anticipata per tutto il periodo dell'occupazione, con le modalità previste nell'art. 30 comma 4.
In caso di gestione comunale, qualora le occupazioni non siano connesse ad alcun previo atto dell'amministrazione, il pagamento del canone può essere effettuato mediante versamento diretto presso la Tesoreria Comunale.
- 2 Per le occupazioni giornaliere o temporanee in occasione di fiere o festeggiamenti o di mercati non ricorrenti, il pagamento del canone può essere fatto direttamente all'incaricato del Comune che rilascia ricevuta-concessione da apposito bollettario previamente vidimato dal Funzionario responsabile di cui all'art. 35 del presente Regolamento.
- 3 Il versamento del canone non deve essere eseguito qualora l'ammontare complessivo dello stesso non superi le € 2,00



COMUNE DI SESTRI LEVANTE

Provincia di GENOVA

CAPO III

Accertamenti, riscossione coattiva, rimborsi, sanzioni e disposizioni finali

Art 32 Accertamenti

- 1 L'amministrazione controlla i versamenti effettuati e sulla base degli elementi in suo possesso, risultanti dal provvedimento di concessione/autorizzazione, in caso di parziale od omesso versamento, provvede alla notifica, anche a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, di appositi avvisi, con invito ad adempiere nel termine di 60 giorni dalla data di ricevimento.
- 2 La notifica dei predetti avvisi è effettuata entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'obbligazione.
- 3 Per le occupazioni abusive, il verbale di contestazione della violazione costituisce titolo per il versamento del canone, alla cui determinazione provvede l'ufficio competente dandone notizia all'interessato nel termine e con le modalità di cui ai precedenti commi.
- 4 Ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento, l'amministrazione può invitare i concessionari o occupanti abusivi, indicandone i motivi, a esibire o trasmettere atti e documenti; inviare ai concessionari o occupanti abusivi questionari relativi a stati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli concessionari o occupanti abusivi agli uffici competenti

Art 33 Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Regolamento avviene con la procedura di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, se affidata al concessionario del servizio di riscossione di cui al D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, ovvero con quella indicata dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, se svolta dal Comune o dal concessionario di cui all'art. 52, comma 5, lettera b), del D.lgs. 446/97.
2. In caso di affidamento a terzi del Servizio, il procedimento di riscossione coattiva indicato nel comma 1 è svolto dal concessionario.
3. Le spese per l'espletamento della procedura coattiva vengono addebitate all'utente (e sono recuperate con il procedimento di cui al comma 1).

Art 34 Rimborsi

1. I soggetti obbligati al pagamento del canone possono richiedere, con apposita istanza, al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il rimborso del canone riconosciuto non dovuto è disposto dal Comune entro centoottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza. Su tale somma al
COMUNE DI SESTRI LEVANTE – C.A.P. 16039 – Piazza Matteotti, 3 – C.F. 00787810100 – P.I. 00171390990

concessionario spettano gli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno decorrenti dalla data dell'eseguito versamento. La misura annua del tasso di interesse è determinata sulla base di quanto disposto dall'apposito Regolamento per la determinazione del calcolo degli interessi per i tributi comunali

3. Non si fa luogo a rimborso se l'importo da rimborsare è inferiore ad € 12,00

Art 35 Funzionario Responsabile

1. Il funzionario responsabile all'applicazione del canone è quello risultante dalla pianta organica dell'Ente. Tale funzionario provvede all'esercizio dell'attività organizzativa e gestionale del predetto onere, sottoscrive i relativi atti, compresi quelli che autorizzano i rimborsi.
2. E' nelle facoltà del funzionario, conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente in materia, affidare singoli procedimenti ad altri dipendenti facenti parte della propria struttura organizzativa.
3. Nel caso di gestione in concessione le attribuzioni dei commi precedenti spettano al concessionario.

Art 36 Sanzioni

1. Per l'omesso pagamento del canone si applica la sanzione amministrativa del cento per cento del canone. Per omesso pagamento deve intendersi, per le occupazioni permanenti, l'inadempimento, protratto oltre 30 giorni decorrenti dalla data stabilita. Parimenti deve intendersi omesso pagamento l'ipotesi di mancato versamento della prima rata protratto oltre i 30 giorni di cui sopra.
2. Gli occupanti abusivi, oltre a dover corrispondere un'indennità pari al canone determinato in rapporto alle tipologie d'occupazione maggiorato del 50 per cento, sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria dal cinquanta al duecento per cento della predetta indennità.
3. Per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei trenta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele si applica la sanzione amministrativa da un minimo di € 103,00 ad un massimo di € 258,00.
4. Per le occupazioni abusive, così come individuate all'art. 5 del presente regolamento si applicano, oltre alle sanzioni innanzi previste, quelle accessorie stabilite dall'art. 20, commi 4 e 5, del Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
5. Le sanzioni amministrative indicate nei commi 1, 2 e 3 sono ridotte a un quarto se, entro 60 giorni dall'avvenuta contestazione il contravventore procede al pagamento del canone, se dovuto, della sanzione e degli interessi moratori
6. Sulle somme dovute per il canone si applicano gli interessi stabiliti dall'articolo 2 del regolamento comunale approvato con atto consiliare n. 24 del 19.04.2007 disciplinante alcuni aspetti dei tributi locali quali gli interessi.
7. In considerazione delle attività istruttorie e di accertamento che l'ufficio competente dovrebbe effettuare per pervenire alla riscossione del canone nonché degli oneri di riscossione, il versamento del tributo o della sanzione tributaria non è dovuto qualora l'ammontare non superi € 12,00. Il limite di esenzione di cui sopra s' intende comprensivo anche delle sanzioni e degli interessi gravanti sul canone e non rappresenta una franchigia.
8. Per le violazioni delle disposizioni del presente regolamento, diverse da quelle indicate nei precedenti commi, si applica la sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00



COMUNE DI SESTRI LEVANTE

Provincia di GENOVA

Art 37

Disposizioni finali e transitorie

1. L'applicazione del canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche disciplinato dal presente Regolamento decorre dal 1° gennaio 2009.
2. Dal 1° gennaio 2009 è abolita la tassa per l'occupazione dei spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni.
3. I presupposti di imposizione relativi alla tassa abolita, inerenti a periodi antecedenti all'introduzione del presente canone sono regolati dai termini di decadenza indicati dall'art. 51 del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.
4. Le concessioni rilasciate anteriormente all'uno gennaio 2009 mantengono la loro efficacia, salvo il potere dell'Amministrazione concedente di apportare modifiche al contenuto degli atti, ricorrendone i presupposti di legge.
5. I soggetti di cui all'art. 26 già tenuti a corrispondere la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, con decorrenza 1 gennaio 2009 sono tenuti al pagamento del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nella misura, alla scadenza e con le modalità di cui al presente regolamento.

Art 38

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2009.

INDICE

CAPO I

Disposizioni generali di natura amministrativa

Art. 1	Finalità del Regolamento.....
Art. 2	Oggetto del canone
Art. 3	Occupazioni permanenti e temporanee – criteri di distinzione. Atto delle concessioni / autorizzazioni.....
Art. 4	Occupazioni occasionali.....
Art. 5	Occupazioni abusive.....
Art. 6	Occupazioni d’urgenza.....
Art. 7	Domanda di occupazione.....
Art. 8	Spese di istruttoria e sopralluogo.....
Art. 9	Istruttoria della domanda e rilascio dell’atto di concessione o di Autorizzazione.....
Art. 10	Contenuto dell’atto di concessione / autorizzazione.....
Art. 11	Obblighi del concessionario.....
Art. 12	Decadenza ed estinzione della concessione / autorizzazione.....
Art. 13	Modifica, sospensione, revoca e rinuncia della concessione / Autorizzazione.....
Art. 14	Rinnovo della concessione / autorizzazione.....
Art. 15	Proroga concessione/autorizzazione temporanea.....
Art. 16	<i>Subentro della concessione/autorizzazione.....</i>
Art. 17	Commercio su aree pubbliche.....

CAPO II

Disposizioni generali in materia tariffaria

Art. 18	Criteri per la determinazione della tariffa del canone.....
Art. 19	Classificazione del territorio in categorie.....
Art. 20	Coefficiente di valutazione economico dell’occupazione.....
Art. 21	Determinazione della misura di tariffa di base.....
Art. 22	Tipologia di occupazione e relativi coefficienti moltiplicatori ai sensi dell’art. 17 comma 1 lettera d) del presente regolamento.....
Art. 23	Modalità di applicazione del canone.....
Art. 24	Canone per le occupazioni per l’erogazione di pubblici servizi.....
Art. 25	Particolari tipologie e criteri di determinazione della relativa Superficie
Art. 26	Soggetto passivo.....
Art. 27	Agevolazioni.....
Art. 28	Esenzioni.....
Art. 29	Esclusioni.....
Art. 30	Versamento del canone per le occupazioni permanenti.....
Art. 31	Versamento del canone per le occupazioni temporanee.....

CAPO III

Accertamenti, riscossione coattiva, rimborsi, sanzioni e disposizioni finali

Art. 32	Accertamenti.....
Art. 33	Riscossione coattiva.....
Art. 34	Rimborsi.....
Art. 35	Funzionario responsabile.....
Art. 36	Sanzioni.....
Art. 37	Disposizioni finali e transitorie.....
Art. 38	Entrata in vigore.....



COMUNE DI SESTRI LEVANTE

Provincia di GENOVA

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio

FERRANDO GABRIELLA

Il Segretario Generale

CAPRARA ROSSELLA